

SENTENZA N.236/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **74134** del registro di Segreteria, proposto in data 6.11.2023 da (omissis) (C.F.: (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Maurizio D'Ago (C.F.: DGAMRZ82D21F839H), e con lui elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura presso il suo studio sito in Napoli, Via Bartolomeo Caracciolo Carafa, n. 30, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: mauriziodago@pec.it;

contro

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, n. 21; **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede competente per territorio in Napoli, alla via Guantai ad Orsolona, n. 4; **INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede provinciale in Napoli, alla via A. De Gasperi, n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Tellone (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it - C.F.: TLLGLC70R13A509E), in virtù di procura generale alle liti Rep. n.

77778, del 23.12.2011, del notaio Paolo Castellini di Roma, elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, in Via Medina, n. 61;

per

il riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 26.05.2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Piera Pagnano.

FATTO

1.1. Con ricorso del 6.11.2023, il Sig. (omissis) evidenziava di aver prestato attività di lavoro subordinato, in qualità di insegnante di scuola pubblica e privata, dall'1.10.1980 al 31.08.2022, svolgendo le mansioni di preside di Scuola pubblica.

Dall'estratto contributivo INPS, allegato agli atti, risulterebbe che il ricorrente, alla data del 31.08.2022, poteva vantare il requisito contributivo di 40 anni e 9 mesi e il requisito anagrafico dei 67 anni di età.

Evidenziava che gli era stata concessa la ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979, nonché il riscatto di quattro anni della laurea, in ragione della domanda da egli presentata in data 21.12.1995, con onere erroneamente calcolato alla data del 12.04.2008.

Evidenziava altresì come fossero sussistenti e ampiamente documentati entrambi i requisiti previsti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e cioè: almeno 20 anni di contributi; 67

anni di età.

In ragione del possesso dei suddetti requisiti, il Sig.(omissis) cessava quindi l'attività lavorativa di insegnante alla fine dell'anno scolastico 2021/2022 e presentava in data 20.05.2022 (un mese prima della cessazione dell'attività) domanda di pensione n. 2112927100125 per il tramite del Patronato SENAS.

La domanda amministrativa veniva respinta dalla sede INPS di Napoli Vomero con provvedimento del 2.01.2023, privo tuttavia di alcuna motivazione.

Alla reiezione del 2.01.2023 faceva seguito un carteggio tra il ricorrente e l'ente, senza che l'INPS provvedesse tuttavia ad effettuare la liquidazione della pensione.

Nelle more, tuttavia, l'INPS provvedeva ad emettere in favore del ricorrente due provvedimenti: l'accoglimento della domanda amministrativa di riscatto della laurea (n. 007202300016659, del 26.07.2023); l'accoglimento della domanda di ricongiunzione onerosa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979 (Protocollo INPS.5105.26/04/2023.0239624, del 26.04.2023).

Con ricorso amministrativo dell'11.10.2023, quindi, il Sig.(omissis), contestava il provvedimento di reiezione della propria domanda di pensione e dava atto dell'avvenuto pagamento della prima rata del riscatto della laurea, contestandone però la determinazione dell'onere, poiché calcolato ad una decorrenza nettamente successiva a quella della domanda amministrativa del 21.12.1995.

Il ricorrente, richiamando anche le argomentazioni svolte in sede di

ricorso amministrativo, evidenziava che, anche alla luce di quanto indicato nell'estratto contributivo INPS, avrebbe maturato sia il requisito contributivo (almeno 20 anni di contributi) e sia, alla data di presentazione della domanda di pensione, il requisito anagrafico (67 anni).

Sarebbero incomprensibili quindi i motivi della reiezione, peraltro non risultanti dal provvedimento.

In tal senso, evidenziava che si era visto notificare un provvedimento che gli negava un diritto fondamentale connesso ad un credito di natura alimentare, senza essere reso edotto delle ragioni della reiezione e senza poter compiutamente dedurre motivi a sostegno del proprio diritto. Diritto che, come dedotto e documentato, sussisterebbe in modo assolutamente evidente.

La condotta posta in essere dall'ente previdenziale avrebbe quindi arrecato un danno grave e ingiusto al Sig.(omissis), che si era ritrovato privo di retribuzione e di pensione dall'1.09.2022, avendo egli cessato il servizio di docente di scuola pubblica dal 31.08.2022.

Evidenziava altresì, al fine della determinazione dell'importo della pensione, che aveva effettuato in data 21.12.1995 la domanda di riscatto della laurea, regolarmente protocollata come provato dalla ricevuta allegata in atti. Tale domanda era stata reiterata in data 12.04.2008 e solo da questa data l'Istituto previdenziale l'aveva accolta, determinando così a quella data l'onere a carico dell'assicurato.

Sempre al solo fine della determinazione dell'importo della pensione e dell'applicazione del regime pensionistico spettante, evidenziava che

la ricongiunzione onerosa, disposta con il provvedimento n. INPS.5105.26/04/2023.0239624, per 23 anni, 4 mesi e 3 giorni, sanciva il diritto del ricorrente alla determinazione della pensione con il sistema retributivo, essendo maturato il requisito della contribuzione ante 31.12.1995.

Il ricorrente chiedeva quindi di modificare il provvedimento di reiezione emesso dall'INPS e di riconoscere il diritto alla pensione di vecchiaia, come da domanda presentata il 20.05.2022.

Ribadiva l'illegittimità della condotta posta in essere dall'INPS, nella misura in cui lo stesso Ente, con numerose circolari e messaggi (in ultimo era richiamato il messaggio n. 4806 del 21.12.2018) riconoscerebbe la propria facoltà di liquidare, in caso di incertezze relative al *quantum* della prestazione, la pensione in via provvisoria entro il termine di 30 giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa. Ciò al fine specifico di evitare che i cittadini, cessata l'attività lavorativa, si ritrovino per un lungo lasso di tempo privi dello stipendio e della pensione.

1.2. Quanto all'illegittimità del provvedimento di reiezione, evidenziava i cambiamenti nelle modalità di calcolo delle pensioni adottati con la legge n. 335/1995 e la distinzione tra pensione di anzianità e di vecchiaia.

Richiamava altresì la normativa sulla maturazione del diritto a pensione valevole per i lavoratori autonomi e dipendenti, sottolineando che, dal 2012, la pensione contributiva si ottiene al perfezionamento dei soli requisiti di età (67 anni di età) e contributivi

(almeno 20 anni) previsti ordinariamente per la pensione di vecchiaia, requisiti da egli posseduti.

Il ricorrente chiedeva quindi in via principale che, al fine del diritto e della misura della pensione ad egli spettante, venisse conteggiata l'anzianità contributiva tenuto conto delle quote di pensione previste dal Fondo Gestione Pubblica con valorizzazione della contribuzione versata nel FPLD e fatta oggetto di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979 e del riscatto della laurea con onere a far data dalla domanda del 21.12.1995, come indicata nel conteggio pensionistico in atti.

Chiedeva altresì la tutela cautelare, argomentando in merito al *periculum in mora*.

Concludeva chiedendo a questa Corte, anche in via d'urgenza, di: accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità del provvedimento di reiezione della domanda di pensione n. 2112927100125, del 2.01.2023; dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia nella gestione pubblica con decorrenza 1.09.2022 o dalla diversa decorrenza accertata; ordinare alla resistente l'immediato accoglimento della domanda di pensione, con conseguente liquidazione della prestazione che dovrà avere decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.05.2022 e quindi il diritto alla liquidazione dall'1.09.2022.

Con richiesta di ordinare all'ente convenuto di esibire la documentazione relativa alla posizione contributiva del Sig.(omissis).

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, e con attribuzione al procuratore antistatario.

2. Con memoria del 14.02.2024, si costituiva in giudizio l'INPS, che affermava sussistere i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

L'INPS affermava infatti di aver liquidato la pensione del ricorrente con provvedimento del 21.12.2023. La liquidazione era effettuata con decorrenza dal mese di settembre 2022, mese di cessazione dell'attività lavorativa e quindi con la medesima decorrenza richiesta nel ricorso.

Il pagamento, sia della rata corrente che dei ratei arretrati, era stato effettuato nel mese di gennaio 2024 e la pensione sarebbe regolarmente in pagamento, come da documentazione allegata.

L'Istituto previdenziale evidenziava che eventuali contestazioni relative al *quantum* avrebbero potuto rilevare in sede di merito.

Concludeva chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.

3. All'esito dell'udienza del 20.02.2024, il G.M., con ordinanza n. 39/2024 rigettava l'istanza cautelare proposta dal ricorrente che, pur rubricato ex articolo 700 c.p.c., possedendone i requisiti di sostanza e di forma, veniva riqualificato quale ricorso pensionistico, accompagnato da istanza di provvedimenti cautelari, attribuito alla giurisdizione del giudice contabile.

La misura cautelare richiesta dal ricorrente concerneva l'ordine all'istituto previdenziale di liquidare il trattamento pensionistico, in ipotesi spettante al Sig.(omissis), in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile che gli deriverebbe durante il tempo necessario a giungere ad una decisione di merito.

L'istanza cautelare era ritenuta inammissibile, dando continuità all'orientamento prevalente della giurisprudenza contabile che esclude l'ammissibilità di ricorsi cautelari pretensivi, tesi ad ottenere, seppur in via interinale, un provvedimento con valenza anticipatoria di quello negato dall'Amministrazione (Corte conti, sezioni riunite, n. 38/97/QM; Corte conti., sez. giur. Campania, ord. n. 188/2022).

In tal senso, quindi la domanda cautelare, nella parte in cui richiedeva l'emissione in via cautelare e provvisoria del riconoscimento del diritto alla pensione, era dichiarata inammissibile (in senso analogo, Corte conti, sez. giur. Campania, ord. n. 188/2022).

Nella vicenda oggetto del presente giudizio, peraltro, non risultava neanche sussistente il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile, meritevole della tutela cautelare.

Ciò in quanto l'Istituto previdenziale, costituendosi in giudizio, aveva documentalmente dimostrato di avere, con provvedimento del 21.12.2023 (atto n. NAV103202302212), liquidato la pensione anticipata (ex-anzianità) con il sistema Misto 2012 a decorrere dall'1.09.2022 (pensione numero: 50714132), per un importo annuo lordo, soggetto alle ritenute di legge, di euro 28.014,35. Il totale dei servizi utili alla cessazione, attestati dall'Istituto previdenziale, era di 44 anni, 10 mesi e 13 giorni.

Agli atti era anche allegato il cedolino di pensione del mese di gennaio 2024, dal quale risultava il pagamento della pensione mensile lorda di euro 2.609,79 e il pagamento degli arretrati pensionistici dell'anno precedente, al lordo, di euro 42.554,67.

Come evidenziato dall'INPS nella memoria di costituzione, eventuali contestazioni relative al *quantum* avrebbero potuto avere rilievo nelle fasi successive del giudizio.

4. All'esito dell'udienza del 28.04.2025, il G.M., con ordinanza ex art. 40 c.g.c., considerato che il ricorrente aveva depositato documentazione a ridosso dell'udienza e vista la richiesta dell'INPS di concedere un breve rinvio istruttorio, cui controparte non si opponeva, rinviava la trattazione del giudizio all'udienza poi tenutasi in data 26.05.2025.

5. In data 2.05.2025 perveniva memoria dell'INPS che eccepiva preliminarmente il difetto di competenza territoriale della sezione regionale della Corte dei conti in quanto il ricorrente avrebbe affermato di risiedere nel Comune di Taranto.

Nel merito, evidenziava che il trattamento pensionistico liquidato era comprensivo sia della ricongiunzione del servizio svolto presso la scuola privata sia dei periodi di riscatto degli studi universitari, come comprovato dalla documentazione allegata. Rappresentava, per quanto riguarda la problematica della domanda di riscatto, che l'INPS era subentrato all'Inpdap a partire dall'anno 2000. Poiché il ricorrente chiedeva che l'onere di riscatto fosse quantificato con riferimento alla domanda presumibilmente presentata in data 21.12.1995 ogni competenza sarebbe dell'ufficio scolastico regionale.

Concludeva quindi chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, nonché il rigetto per infondatezza delle domande relative all'errata liquidazione.

6. All'udienza del 26.05.2025 era presente l'Avv. Maurizio D'Ago, per parte ricorrente. Assente la parte convenuta. L'Avv. D'Ago dichiarava di non aderire alla richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall'INPS, in quanto la pensione sarebbe stata liquidata in modo errato sia nel lordo che quanto alla data di decorrenza del riscatto di laurea.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno ricorrente, Sig. (omissis), richiede a questa Corte, in sede di merito dopo la fase in via d'urgenza, di accertare e dichiarare l'illegittimità e nullità del provvedimento di reiezione della domanda di pensione n. 2112927100125, del 2.01.2023, e di dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia nella gestione pubblica con decorrenza 1.09.2022, ordinando all'INPS l'immediato accoglimento della domanda di pensione e la conseguente liquidazione della prestazione.

2. Rigettata l'istanza cautelare con l'ordinanza n. 39/2024, si passa alla decisione del merito della presente controversia.

3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione, formulata dall'INPS con la memoria del 2.05.2025, di difetto di competenza territoriale della sezione regionale della Corte dei conti in quanto il ricorrente avrebbe affermato di risiedere nel Comune di Taranto.

Al riguardo, l'articolo 151, comma 2, c.g.c. dispone che il difetto della competenza per territorio, come definita dall'articolo 18, comma 1, lettera c), e cioè nei "*giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni*

… quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione", non sia rilevabile d'ufficio e debba essere eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Si può prescindere dalla valutazione della tempestività o meno di tale eccezione, di dubbia ammissibilità ai sensi dell'art. 156 c.g.c. per la fase di merito considerata l'articolazione delle udienze del 28.04.2025 e del 26.05.2025, ma sicuramente tardiva ove si ritenesse doverosa la sua proposizione nella fase cautelare.

Risulta invero agli atti del presente giudizio (l'atto n° NAV103202302212, del 21.12.2023, di conferimento al Sig.(omissis) della pensione e l'estratto conto previdenziale dell'INPS, emesso il 23.01.2024) che il ricorrente ha la propria residenza nel Comune di Napoli, alla via Gian Lorenzo Bernini, n. 45.

Ne consegue che la decisione della presente controversia ricade nella piena competenza territoriale della sezione.

4. Venendo al merito del ricorso, lo stesso è da ritenersi accolto per quanto di seguito argomentato.

Successivamente alla proposizione del ricorso, l'Istituto previdenziale, con il già richiamato atto n° NAV103202302212, del 21.12.2023, conferiva al Sig. (omissis) la pensione anticipata (ex anzianità), liquidata con il sistema misto 2012 a decorrere dall'1.09.2022. Venivano riconosciuti utili a pensione 44 anni, 10 mesi e 13 giorni, ivi incluso il riscatto di quattro anni del titolo di laurea.

Questo punto non è contestato ed è pacifico tra le parti.

Residua la contestazione relativa al *quantum* dell'onere di riscatto, posto che il ricorrente afferma che la domanda volta al riscatto del periodo di studi universitari era stata da egli presentata in data 21.12.1995, ma l'INPS aveva calcolato l'onere solo alla data del 12.04.2008.

Afferma l'INPS che, in considerazione del suo subentro all'INPDAP, ogni competenza per la quantificazione dell'onere di riscatto con riferimento alla domanda presumibilmente presentata in data 21.12.1995 sarebbe di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale (ex Provveditorato agli Studi).

Tuttavia, l'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ha soppresso INPDAP ed ENPALS dall'1.01.2012, prevedendo altresì che *"le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi"* (Corte conti, sez. giur. Puglia, sent. n. 190/2016).

Da questo punto di vista, pertanto, spetta la legittimazione passiva all'INPS.

Risulta anche agli atti del giudizio la domanda del Sig. (omissis), del 21.12.1995, volta a richiedere il riscatto del periodo del corso di laurea.

La domanda di riscatto è indirizzata all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Napoli Vomero.

La mancata valorizzazione di tale domanda ai fini del computo dell'onere di riscatto non può ricadere sul Sig.(omissis), che ha adempiuto al suo onere di diligenza presentando la richiesta ben prima di quella reiterata in data 12.04.2008 e solo da questa data accolta

dall'INPS, con la relativa determinazione dell'onere a carico dell'assicurato.

Ne consegue quindi che, in parziale accoglimento del ricorso, l'INPS va condannato al ricalcolo dell'onere di riscatto, adottando quale base sul quale calcolarlo la retribuzione in godimento alla data della domanda amministrativa del 21.12.1995, e alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso dal Sig.(omissis).

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si quantificano in euro 700,00 oltre IVA, CPA e accessori nella misura di legge, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.

Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della presente decisione.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito dell'udienza del 26.05.2025.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09.07.2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(Firma digitale)